



REGIONE  
PUGLIA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado**  
**"AMMIRATO-FALCONE"**  
Via Raffaello Sanzio, 51 – LECCE  
Tel. 0832-345717 fax 0832-346283 C.M. LEIC89100T  
C.F. 93099140753 e-mail: [leic89100t@istruzione.it](mailto:leic89100t@istruzione.it)  
Pec: [leic89100@pec.istruzione.it](mailto:leic89100@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.ammiratofalcone.edu.it](http://www.ammiratofalcone.edu.it)



**QUESTA SCUOLA E' INTOLLERANTE VERSO QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DI BULLISMO E DI VIOLENZA FISICA, VERBALE O PSICOLOGICA**

## LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il contratto prot. n.9121/U del 03/12/2019 stipulato con il Tour Operator MILONTOURS S.r.l. per uno stage linguistico a Londa da effettuarsi dal 24/02/2020 al 29/02/2020;

VISTA la comunicazione del 23/02/2020 pervenuta via email e pubblicata sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione in cui si comunica che il Consiglio dei Ministri, tra le misure per il contenimento della diffusione del COVID 19, ha definito anche la misura di sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione in Italia e all'estero e che il Ministro dell'Istruzione, in attesa dell'adozione formale dell'ordinanza prevista dal decreto approvato in data 22 febbraio 2020, per motivi precauzionali, afferma che i viaggi d'istruzione vanno comunque sospesi già a partire dal 23/02/2020;

VISTO che il ns. Paese risulta ad oggi ad alto rischio dal punto di vista epidemiologico per il COVID 19;

CONSIDERATO che il Decreto del Consiglio dei Ministri riferisce che le misure precauzionali sono da adottare per i comuni e le aree in cui si sia verificato almeno un caso di contagio, ai sensi dell'Art.1 comma 1 del D.L. n.6 del 23/02/2020;

CONSIDERATO che, se è pur vero che ad oggi non risultano casi positivi per il Comune di Lecce, è altrettanto vero che vi è invece almeno un caso positivo nell'area di destinazione del viaggio, ossia Londra;

CONSIDERATO che l'emergenza sanitaria è anche determinata dai numerosi elementi di incertezza legati alla novità della tipologia di virus, di cui le Autorità sanitarie ancora non sono in grado di conoscere e descrivere pienamente tempi, modalità di diffusione e comportamenti;

CONSIDERATO quindi che l'epidemia può avere un andamento non prevedibile e non sempre ipotizzabile a priori;

VISTA inoltre la velocità di contagio e l'imprevedibilità dell'insorgenza di casi che possono verificarsi da ora in poi anche in zone ritenute "non contagiate";

TENUTO CONTO dei possibili rischi legati all'imprevedibilità degli eventi nelle prossime ore e nei prossimi giorni e dei rischi derivanti anche dalle possibili reazioni da parte delle Autorità Inglesi verso minori provenienti da una zona ad alto rischio epidemiologico qual è oggi l'Italia e che quindi minori e accompagnatori potrebbero essere bloccati in "terra straniera";

VISTO il D.Lvo 81/2008 e valutati quindi tutti i rischi, compreso il rischio di disagio psicologico, da parte dei minori, generato dal panico per l'eventuale costrizione a periodi di permanenza in "quarantena" in ambiente lontano da quello familiare;

VALUTATO come imprescindibile e inderogabile il principio della massima precauzione da applicare a difesa del diritto fondamentale alla salute dei minori, diritto da difendere a prescindere da qualunque considerazione di tipo economico e nella consapevolezza che tale tutela è da applicare comunque anche in presenza del dovere sancito dal Codice Civile e dal Codice del Turismo di onorare l'impegno assunto con un contratto con l'operatore turistico, in caso di sospensione / annullamento del viaggio se non viene riconosciuta la causa di forza maggiore che potrebbe essere riconosciuta a seguito dell'Ordinanza ministeriale emanata in applicazione del D.L. n.6 del 23/02/2020 ma che ad ora non è ancora pervenuta;

TENUTO CONTO quindi, che non ci sono più tempi ragionevoli per poter attendere l'Ordinanza di cui al punto precedente, data l'imminenza della partenza, pertanto deve valere la comunicazione pervenuta via email in data 23/02/2020 dal Ministero dell'Istruzione;

VISTA quindi l'urgenza e l'emergenza, sia pur in presenza del possibile dovere di onorare l'impegno assunto tramite il contratto stipulato con il TOUR OPERATOR, in caso di sospensione / annullamento del viaggio, ricorrendone alcune condizioni, ritenendo prioritario l'interesse a tutelare il diritto fondamentale alla salute dei minori e il dovere di prevenire qualsiasi rischio,

#### **DISPONE**

#### **La sospensione del viaggio per stage linguistico dal 24 al 29 febbraio 2020.**

Il presente provvedimento è assunto pur in presenza di autorizzazioni alla partenza rilasciate in data 23/24 febbraio 2020 da parte del 50 % dei genitori, valutando che la tutela dell'interesse collettivo di prevenzione delle situazioni che potrebbero favorire l'ulteriore diffusione del contagio si debba far prevalere sull'interesse individuale.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
(D.ssa Bruna MORENA)